



AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E
L'ISPRA IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA
COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

GESTORE	Eni S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val D'Agri – Centro Olio Val D'Agri (COVA)
LOCALITÀ	Viggiano (PZ)
TIPO DI PROCEDURA	Riesame parziale per attuazione del Piano di Manutenzione straordinario – Valutazione di conformità alle prescrizioni propedeutiche al riavvio dell'impianto
REFERENTI ISPRA	Battistella Gaetano (Coordinatore) Carlucci Carlo Manuzzi Raffaella Bonaiuti Federica
DATA DI EMISSIONE	10/07/2017
NUMERO TOTALE DI PAGINE	17



INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1. Atti normativi	7
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	10
4. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI PROPEDEUTICHE AL RIAVVIO DELL'IMPIANTO	11

**1. DEFINIZIONI**

Autorità competente (AC)	Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti – Ufficio Compatibilità Ambientale
Autorità di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB) – Dipartimento di Potenza
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Gestore	Eni S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val D'Agri – Centro Olio Val D'Agri (COVA), installazione IPPC sita in comune di Viggiano, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



2. INTRODUZIONE

Ad **Aprile 2017** la Regione Basilicata, in seguito agli eventi che hanno portato all'evidenza di un pericolo di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, con DGR 322 del 15/04/2017 ha deliberato, tra le altre cose:

- 2. di intimare alla Società la trasmissione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, all'Ufficio Compatibilità Ambientale e all'ARPAB di un piano di manutenzione straordinario di revisione di tutte le reti, delle condotte, dei serbatoi, pipeline che dovrà essere**

valutato congiuntamente con ISPRA in forza della sottoscrizione della convenzione stipulata in data 17.01.2017 (rep. n. 18);

In data 04/05/2017 si è riunito il Tavolo Tecnico istituito per il Centro Olio Val D'Agri (COVA) presso il Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare. Ad esito della riunione è stata rappresentata l'urgenza di svolgere una visita presso il COVA finalizzata a rilevare lo stato degli impianti e le azioni poste e da porre in essere dalla società ENI per la limitazione dei rischi.

In data 10/05/2017, ENI ha trasmesso alle Autorità Competenti il suddetto Piano di Manutenzione straordinario cui ha fatto seguito:

- il sopralluogo svoltosi in data 18/05/2017 presso l'installazione;
- i seguenti documenti ISPRA:
 - Relazione Istruttoria del 25/5/2017;
 - Nota Tecnica del 31/05/2017 - *Attività di ispezione e controllo per i serbatoi di stoccaggio dello stabilimento ENI COVA di Viggiano (PZ), in relazione alle indicazioni della norma tecnica API 653;*
 - Relazione Istruttoria del 15/06/2017.

A valle degli esiti della visita ispettiva del 18/05/2017 presso l'installazione il Gestore ha provveduto a presentare in data 05/06/2017 una relazione conclusiva a esito del sopralluogo del 18/05/2017 e a trasmettere in data 26/05/2017 il *Piano di manutenzione straordinaria* aggiornato e integrato con quanto disposto dal verbale di sopralluogo del 18/05/2017.

Con nota prot. 14741 del 22 Giugno 2017 il MATTM ha trasmesso al Gestore la Relazione Istruttoria ISPRA per il Riesame parziale per attuazione del Piano di Manutenzione Straordinario del 15.06.2017, contenente le prescrizioni propedeutiche alla nuova messa in esercizio dell'installazione a seguito degli aggiornamenti effettuati dal Gestore al Piano di manutenzione straordinaria.

Con nota del 30/06/2017 il Gestore ha trasmesso il documento tecnico, e relativi allegati, in ottemperanza a tali prescrizioni.

La presente Relazione Istruttoria è redatta allo scopo di verificare la conformità della documentazione inviata dal Gestore rispetto a quanto prescritto.

**2.1. Atti normativi**

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.LGS. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze</i>



	<i>pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.LGS. n. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.LGS. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";</i>



visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>quando l'attività' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i>b) <i>al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i>c) <i>qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i>d) <i>fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i>e) <i>se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza."</i>
vista	<p>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di</i></p>



ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

	<i>competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere "... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato";
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, "Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate - chiarimenti";
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che "le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento".

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	Eni S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val D'Agri – Centro Olio Val D'Agri (COVA)
Sede operativa	Zona industriale Viggiano Contrada Cembrina 85059 Viggiano (PZ)
Sede Legale	Piazzale E. Mattei, 1 00144 Roma (RM)



4. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI PROPEDEUTICHE AL RIAVVIO DELL'IMPIANTO

Considerati:

- gli interventi di manutenzione programmati dal Gestore;
- gli esiti del sopralluogo effettuato in data 18/05/2017 (di cui al Verbale sottoscritto nella medesima data);
- gli aggiornamenti forniti dal Gestore al piano di manutenzione straordinaria a seguito delle richieste di cui al verbale di sopralluogo del 18/05/2017;
- i seguenti documenti ISPRA:
 - Relazione Istruttoria del 15/06/2017 e le prescrizioni ivi contenute;
- la documentazione trasmessa dal Gestore con nota del 30/06/2017

Si riportano nella seguente tabella le valutazioni sulla conformità della documentazione inviata dal Gestore rispetto alle prescrizioni propedeutiche per il riavvio dell'impianto.



ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

N. prescr.	Prescrizione	Dichiarazioni del Gestore (in corsivo le dichiarazioni del Gestore)	Stato dei contenuti della documentazione presentata dal Gestore	Valutazione conformità
1	Pianificazione dei controlli sui serbatoi V540-VA-001 e V540-TM-002 e sulle linee a valle di tali serbatoi, fino ai rispettivi trattamenti	<i>Relativamente al serbatoio V540-VA-001 vengono eseguiti controlli non distruttivi periodici con frequenza biennale. Relativamente alla vasca V540-TM-002 è stato eseguito il test Tracer Tight che verrà ripetuto con frequenza annuale. Per quanto riguarda le linee a valle di tutti i serbatoi pianificati i controlli non distruttivi che si concluderanno entro fine luglio 2017 di cui si allega il cronoprogramma (All.1).</i>	Il Gestore nel cronoprogramma in Allegato 1 alla nota tecnica del 30/06/2017 prevede di concludere il Piano di ispezione e controlli non distruttivi linee da V540TM002 a V540VA001 entro il 15/07/2017 e il Piano di ispezione e controlli non distruttivi linee da V540VA001 a V550VA001 entro il 28/07/2017	DOCUMENTAZIONE CONFORME A QUANTO PRESCRITTO
2	Descrizione dei controlli effettuati sul serbatoio V220-TB-001C, ancorché già dotato di doppio fondo, e dei relativi risultati.	<i>Si allega al presente documento il report relativo al Tracer Tight (All.2) effettuato nell'intercapedine del doppio fondo del serbatoio C a giugno 2017; il test non ha evidenziato nessuna anomalia. Si allega, inoltre, il final book (All.3) relativo alle attività manutentive effettuate sul serbatoio C nel 2013 e i risultati delle indagini non-distruttive effettuate nel periodo 2013-2017 (All.4).</i>	Il Gestore nell'Allegato 5 alla nota tecnica del 30/06/2017, descrive i bacini di contenimento dichiarando che (in corsivo le dichiarazioni del Gestore): <ul style="list-style-type: none">• i bacini di contenimento hanno dimensioni in pianta di mt 74,20 x 74,70 delimitati da muri in c.a. per un'altezza fuori terra pari a mt 4 ed uno spessore variabile da 60 cm (al piede) e 30 cm (in testa);	DOCUMENTAZIONE CONFORME A QUANTO PRESCRITTO
	Descrizione dei bacini di contenimento in termini di superfici impermeabilizzate e di relativo stato di	<i>Si allega una nota con la descrizione dettagliata dei bacini di contenimento (All.5).</i>		DOCUMENTAZIONE CONFORME A QUANTO PRESCRITTO



	conservazione.		<ul style="list-style-type: none">• la pavimentazione è composta da quadroni di battuta di cemento aventi dimensioni mt 4,65 x 4,65 per uno spessore di cm 15 intervallati da giunti di dilatazione in materiale impermeabilizzante (MAPEFLEX PU70).• le pareti verticali anch'esse intervallate da giunti tecnici sigillati con materiale impermeabile (MAPEFLEX PB 25);• la superficie di ogni singolo bacino è pari a mq 5.542,74;• il volume di capienza è pari a mc 22.170,96. <p>In Allegato 19 alla nota tecnica del 30/06/2017 il Gestore riporta le proprie valutazioni in merito ai possibili scenari di potenziale impatto ambientale e le misure di prevenzione e protezione in atto.</p>
3	Dato lo stato dei serbatoi descritto dal Gestore, dal quale si evince la possibilità di perdite (anche consistenti in particolare dal Serbatoio V220-TB-001D che appare quello maggiormente compromesso), si richiede una descrizione dello scenario di impatto sull'ambiente che tali rilasci potrebbero generare e delle eventuali contromisure di prevenzione e protezione dell'ambiente.	<p><i>In Allegato 19 è disponibile la relazione "Riscontro alla Prescrizione 3 di cui alla Relazione Istruttoria di ISPRA del 15.06.2017", che fornisce un primo riscontro alla proposta di prescrizione.</i></p>	<p>SCENARIO DI POTENZIALE IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Il Gestore individua come principale fonte di potenziale impatto ambientale, da un lato, la presenza di idrocarburi in "libero galleggiamento" sulla falda acquifera, e, dall'altro lato la possibile presenza, nella porzione della falda ad immediato contatto con l'olio, di composti idrocarburi solubili, e quindi il possibile sviluppo di una "piuma" di contaminazione.</p> <p>In questo scenario, il Gestore individua le matrici ambientali oggetto di un potenziale impatto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le acque sotterranee in corrispondenza della piuma di diffusione degli idrocarburi (sia in libero galleggiamento che disciolti) fuoriusciti dal serbatoio;• I terreni della frangia capillare e della zona di escursione del livello di falda dell'acquifero superficiale, in corrispondenza della presenza di prodotto libero summatante;• Le acque superficiali dell'idrologia locale, potenzialmente recettrici di acque sotterranee contaminate. <p>Il Gestore premette che sono tuttora in corso attività di indagine e di primo intervento che potranno apportare ulteriori elementi conoscitivi relativamente allo stato ambientale dell'area interessata dal rilascio di idrocarburi. Tuttavia il Gestore propone le seguenti considerazioni preliminari (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Eni ha effettuato un'accurata ricostruzione dell'assetto idrogeologico dell'area, elemento essenziale per ogni studio di potenziali impatti ambientali, e tale ricostruzione è stata valutata positivamente da ISPRA.</i>

DOCUMENTAZIONE
CONFORME A
QUANTO
PRESCRITTO



ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

			<p>• <i>Gli esiti delle indagini ambientali fin qui condotte hanno evidenziato quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ <i>Le acque superficiali dell'idrologia locale non presentano evidenze di contaminazione correlabili con il rilascio di idrocarburi al Centro Olio (cfr. il punto 6.1.4 del Piano di Caratterizzazione dell'aprile 2017 e il punto 3.10 del documento Eni "Messa in sicurezza di emergenza evento DIME, stato di avanzamento lavori aggiornamento al 14 giugno 2017, sintesi e considerazioni" del 15/06/2017); allo stato attuale, quindi, questa matrice ambientale non mostra avere ricevuto impatti negativi;</i>○ <i>L'acquifero superficiale ed i terreni (principalmente nella frangia capillare dell'acquifero e nella zona di escursione del livello di falda) presentano evidenze di contaminazione riconducibili agli idrocarburi fuoriusciti dal serbatoio V220-TB-001D (cfr. il già citato Piano di Caratterizzazione), tuttavia l'entità e la significatività degli impatti conseguenti sono ancora in fase di valutazione.</i>○ <i>Non vi sono evidenze di interessamento dell'acquifero profondo, che è separato dall'acquifero superficiale da un consistente orizzonte di argille, che, sulla base delle analisi condotte, mostra buona continuità laterale nelle aree di interesse.</i> <p><u>CONTROMISURE DI PREVENZIONE</u></p> <p>Il Gestore dichiara di aver messo in atto misure finalizzate a minimizzare i rischi di occorrenza di eventi di rilascio (misure di prevenzione); tali misure sono costituite principalmente da preliminari (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Predisposizione ed esecuzione di un Piano di Manutenzione Straordinaria del COVA, volto a verificare e, ove necessario, intervenire su tutte le componenti impiantistiche (serbatoi, tubazioni, ecc.) che potenzialmente potrebbero essere interessate da perdite di contenimento di fluidi. Tale Piano è stato condiviso con gli Enti ed Eni ha recepito le richieste di integrazioni ed approfondimenti formulati dagli stessi. Le attività di cui al Piano di Manutenzione Straordinaria sono costantemente comunicate agli Enti di controllo.</i>• <i>Realizzazione di doppio fondo per i serbatoi di stoccaggio V220-TB-001A/B/D.</i>• <i>Esecuzione di verifiche statiche relative alla stabilità dei serbatoi di stoccaggio del grezzo;</i>• <i>Predisposizione di specifiche Procedure ed Istruzioni Operative relativamente alla gestione dei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi, con particolare attenzione al rilevamento precoce di eventuali perdite ed alle azioni conseguenti, ad integrazione</i>
--	--	--	--



ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

	<p>Relazione conclusiva sugli esiti dell'indagine attualmente in corso sui terreni al di sotto dei serbatoi A, B, C e D e il relativo Cronoprogramma, ai fini delle verifiche dell'eventuale inquinamento dei suoli e delle caratteristiche intrinseche di portanza del terreno allo stato attuale dopo lo sversamento che presumibilmente ne ha ridotto la tensione σ di resistenza;</p>	<p>completamento di quanto già inviato relativamente ai serbatoi C e D con nota prot. n. 1795 del 15.06.2017, si allega la relazione conclusiva relativa agli esiti della campagna di indagini geotecniche condotte sul terreno sottostante tutti i serbatoi A, B, C e D (All. 20) redatta dal prof. Mandolini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente (DICDEA) dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Nella stessa relazione vengono dati riscontri alle osservazioni sollevate da ARPAB in merito alla rappresentatività dei volumi di terreno sottoposto ad indagine.</p>	<p>delle Procedure e Istruzioni Operative già in essere precedentemente all'evento di rilascio dal serbatoio V220-TB-001D. Tali Procedure ed Istruzioni Operative verranno applicate anche a tutti i serbatoi fuori terra presenti all'interno del COVA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisione del Piano Antinquinamento del COVA, entro il 31.12.2017, che terrà conto degli scenari di rilascio aggiornati.</i> <p>CONTROMISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE Il Gestore dichiara che le principali misure di protezione dell'ambiente messe in atto, sono costituite allo stato attuale da misure di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE).</p> <p>In Allegato 20 alla nota tecnica del 30/06/2017 il Gestore ha presentato la <i>Relazione di commento ai risultati della campagna integrativa di indagini geotecniche eseguita nell'area occupata dai 4 serbatoi di stoccaggio.</i></p> <p>La campagna integrativa di indagini geotecniche è stata finalizzata a verificare se, per effetto della perdita di olio dal serbatoio D, i terreni immediatamente sottostanti e circostanti i 4 serbatoi hanno subito significative variazioni delle loro caratteristiche fisiche e meccaniche, con possibili ripercussioni sul comportamento delle fondazioni degli stessi serbatoi.</p> <p>Tenuto conto che, dalle precedenti campagne di indagini, era stata accertata la persistente presenza di livelli a granulometria fina di ridotta permeabilità nei primi 20 m a partire dal p.c il Gestore ha ritenuto sufficiente limitare le indagini entro tali profondità e non spingerle fino alle teoriche profondità di volume significativo..</p> <p>A valle delle indagini eseguite, il Gestore dichiara che l'interpretazione di tutti i dati raccolti rende possibile affermare quanto segue (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):</p> <ol style="list-style-type: none"> la successione stratigrafica dei terreni al di sotto dei serbatoi, nell'ambito delle profondità di confronto, è sostanzialmente analoga a quella già nota dalle precedenti campagne di indagini; i livelli di falda registrati sono del tutto simili a quelli rilevati circa 20 anni fa; le caratteristiche fisiche (peso dell'unità di volume, contenuto d'acqua e indice di plasticità) e meccaniche (angolo di attrito, resistenza non drenata, rigidità) sono mediamente in linea con quelle assunte in sede di progetto. 	<p>DOCUMENTAZIONE CONFORME A QUANTO PRESCRITTO</p>
<p>4</p>	<p>Valutazioni specifiche relativamente agli aspetti di assetto e</p>	<p>La relazione conclusiva riguardo gli esiti della campagna di indagini geotecniche condotte sul terreno sottostante i serbatoi A, B, C e D</p>	<p>Dal confronto tra i valori delle principali caratteristiche fisiche e meccaniche sulle quali fu basato il progetto ed i valori desunti con la recente campagna di indagini il Gestore ritiene vi sia una sostanziale equivalenza di tutti i parametri geotecnici, a garanzia che i livelli</p>	<p>DOCUMENTAZIONE CONFORME A QUANTO PRESCRITTO</p>



ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

<p>stabilità dei serbatoi e le risultanze di attività di monitoraggio eventualmente effettuate, durante il funzionamento in esercizio</p>	<p><i>riporta anche i risultati di una campagna di verifiche topografiche di precisione effettuate sugli anelli di fondazione degli stessi. Nella stessa relazione si conclude che "Le differenze di quota misurate tra i diversi punti hanno restituito lungo l'intero sviluppo della generica fondazione valori praticamente uniformi, con differenziali minimi e assolutamente contenute entro limiti accettabili".</i></p> <p><i>Tali campagne potranno essere ripetute periodicamente durante il normale esercizio dell'impianto, secondo una frequenza da concordare con l'Ente, al fine di monitorare eventuali fenomeni di assestamento/stabilità dei serbatoi.</i></p>	<p>prestazionali del serbatoio siano del tutto simili a quelli propri del progetto originario sia in termini di capacità portante sia in termini di cedimenti.</p> <p>Ad ulteriore conferma di ciò, il Gestore ha ritenuto opportuno eseguire anche delle misure topografiche di precisione finalizzate all'individuazione di eventuali e significative deformazioni subite dalle travi anulari di fondazione dei serbatoi (e, di conseguenza, dalle strutture dei serbatoi stessi).</p> <p>Il Gestore dichiara che le differenze di quota misurate tra i diversi punti hanno restituito lungo l'intero sviluppo della generica fondazione valori praticamente uniformi, con differenziali minimi e associabili a rotazioni relative contenute entro limiti accettabili.</p>
---	---	--



ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

In conclusione, considerato che i contenuti della documentazione trasmessa dal Gestore si valutano **CONFORMI** a quanto prescritto, **si ritiene che il Gestore abbia ottemperato alle prescrizioni propedeutiche al riavvio dell'impianto.**

BATTISTELLA GAETANO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA/80201950583
Ingegnere
10.07.2017 12:22:27 CEST